



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 5 / 19/01/2018

OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE CENTRO ABITATO DI CASTAGNETO CARDUCCI - INTEGRAZIONE ORDINANZA 72/17

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 310 del 20/12/17 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione.

VISTA la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056.

VISTO I nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 22/06/17 con indirizzo per la disciplina della viabilità nel centro abitato di Castagneto Carducci.

VISTA l'ordinanza n. 72 del 30/06/2017 di disciplina della viabilità nel centro abitato di Castagneto Carducci;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 09/01/2018 con indirizzo per la disciplina della viabilità nel centro abitato di Castagneto Carducci.

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento teso a disciplinare la circolazione dei veicoli nel centro abitato di Castagneto Carducci, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica, le cose ed il patrimonio ambientale e storico-



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



culturale dei suddetti centri abitati.

VISTO il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

VISTO in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

ORDINA **ai sensi del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92**

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 72/2017 DI ISTITUIRE**, al di fuori degli appositi stalli, divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli su ambo i lati di Via Cavour nel periodo dal 01/05 al 30/09 di ogni anno.
2. **DI ISTITUIRE** stalli di sosta nel periodo 01/10 al 30/04 di ogni anno su via CAVOUR nel tratto tra salita S. Lorenzo e Via della Sassetta di cui i primi quattro regolamentati 08-20 con disco orario ad un'ora.
3. **DI ISTITUIRE** stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili, in Piazza del Popolo prossimità civ. 40.
4. **DI ISTITUIRE n. 2** stalli di sosta regolamentati 08-20 con disco orario ad un'ora, in Piazza del Popolo prossimità civ. 40.
5. **DI ISTITUIRE** stallo di sosta regolamentati 08-20 per carico e scarico, in Piazza del Popolo opposto civ. 40, lato Via Cairoli.
6. **DAI DIVIETI** sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.
7. **CHE TUTTE** le vigenti disposizioni e prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.
8. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



SI DISPONE CHE:

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'individuazione e segnalazione dei percorsi alternativi, di installare a congrua distanza dall'inizio della zona ove vige la limitazione la prescritta segnaletica con indicazione delle strade percorribili;
- l'Area 4 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine della vigenza dei divieti.

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

- **Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;**
- **Al Comando Provinciale dei VV.FF.;**
- **Alla Provincia di Livorno;**
- **All'Area 4 dell'Ente;**
- **Alla SEI TOSCANA;**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n, 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 11512002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 19/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)